

Articolo 34

Comunicazioni all'Autorità per la continuità del servizio

- 34.1 Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2007, ogni impresa distributrice comunica all'Autorità l'ammontare della penalità P di cui al comma 32.3, nonché le seguenti informazioni relative ai clienti e altre utenze AT e MT, distintamente per livello di tensione e inoltre, per i clienti e altre utenze allacciati a reti di distribuzione a media tensione, per ambito territoriale e per fasce di potenza disponibile:
- a) numero di clienti di maggiore dimensione il cui contratto di trasporto è rimasto in vigore per l'intero anno precedente o che hanno immesso energia elettrica nella rete di distribuzione e numero di tali clienti per i quali il numero di interruzioni risulti superiore allo standard specifico;
 - b) numero di clienti o altre utenze MT che non sono clienti di maggiore dimensione, il cui contratto di trasporto è rimasto in vigore per l'intero anno precedente o che hanno immesso energia elettrica nella rete di distribuzione, e numero di tali clienti per i quali il numero di interruzioni risulti superiore allo standard specifico;
 - c) numero e ammontare degli indennizzi erogati;
 - d) ammontare dell'eventuale differenza positiva o negativa tra le penalità raccolte e gli indennizzi erogati;
 - e) numero di impianti adeguati ai requisiti tecnici;
 - f) numero di controlli effettuati;
 - g) numero di dichiarazioni di adeguatezza revocate.
- 34.2 A decorrere dal 2008, alle informazioni di cui al comma precedente sono aggiunte le seguenti:
- a) ammontare del corrispettivo specifico tariffario versato dai clienti e altre utenze MT con impianti non adeguati ai requisiti tecnici;
 - b) ammontare dell'eventuale eccedenza della somma dell'ammontare di cui alla lettera precedente rispetto al tetto massimo indicato al comma 33.23.
- 34.3 L'impresa distributrice conserva, per eventuali controlli, la documentazione fornita dai clienti finali e altre utenze comprovante l'adeguatezza degli impianti, ogni altra documentazione relativa ai controlli effettuati, nonché assicura l'evidenza contabile delle somme eccedenti versate alla Cassa o ricevute dalla medesima ai sensi dei commi 33.6 e 33.8.